

**CONVENZIONE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN SITUAZIONI DI
EMERGENZA ABITATIVA NELL'AREA DELLA MARGINALITÀ - CIG BC3E5744F4**

L'anno duemilaventisei (2026) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

Tra

- La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, di seguito anche "SdS", rappresentata nella persona del Dirigente dott.ssa Annalisa Ghiribelli nata a Firenze il 20/06/1978 e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Via dei Cappuccini n. 79 – 50053 Empoli (FI), codice fiscale 91014920507;

E

- GKJ di Barha Plepi codice fiscale PLPBDH72S50100R partita IVA 018579770477, con sede legale in MONTECATINI TERME, via VIA F. CAVALLOTTI, 39 rappresentato da BARHA PLEPI nata a Shokder (Albania), il 10/11/1972, nella sua qualità di legale rappresentante;

-

PREMESSO

- che il Servizio Sociale Territoriale (d'ora in avanti SST) nel predisporre i progetti di intervento per soggetti fragili e a rischio esclusione sociale, ha rilevato la necessità di individuare strutture di accoglienza in grado di dare risposte veloci e temporanee per sostenere le situazioni di emergenza abitativa fino alla soluzione o all'inizio di un percorso/progetto strutturato;
- Che con determinazione dirigenziale n. 56 del 25/02/2022 è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NELL'AREA DELLA MARGINALITÀ
- Che con determinazione del Dirigente n. 224 del 25/09/2023 è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 6 dell'Avviso di cui sopra;
- Che con determinazione del Dirigente n. ____ del _____ a seguito di istruttoria da parte della commissione, è stata ritenuta idonea la candidatura di GKJ di Barha Plepi prot. n. 11359/2026

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione è finalizzata al reperimento di *posti per risolvere problemi temporanei di emergenza abitativa* rivolti a diverse tipologie di target che si collocano nell'area della vulnerabilità e marginalità sociale come elencati nell'art. 1 dell'Avviso pubblico, in situazione di emergenza abitativa.

ART. 2 – Prestazioni e tipologia di utenza

L'Ente gestore si impegna a ospitare su indicazione e progetto del Servizio sociale inviante singoli o nuclei familiari si collocano nell'area della vulnerabilità e marginalità sociale in situazione di emergenza abitativa nel rispetto delle caratteristiche e delle disponibilità della struttura ospitante, nelle strutture di seguito elencate:

- **Hotel Venezia, via F. Cavallotti, 39 – 51016 Montecatini Terme (PT)**

ART. 3 - Organizzazione della struttura

L'Ente gestore si impegna affinché le prestazioni offerte nella struttura oggetto della suddetta convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella candidatura presentata con prot. 11359/2026.

All'interno della struttura è assicurata la presenza di un responsabile della struttura, che è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura e ad assicurare il rispetto di leggi e normative. Il responsabile è individuato nel Sig. Bardha Plepi.

ART. 4 - Modalità di inserimento presso la struttura

La SdS utilizza i posti della struttura in base al bisogno e senza alcun vincolo.

Gli inserimenti avvengono previa autorizzazione del servizio sociale della SdS Empolese Valdarno Valdelsa di concerto con l'ufficio amministrativo per la parte di sua competenza, avendo cura di avere preventivamente verificato la disponibilità di budget.

Senza autorizzazione amministrativa l'inserimento non si intende perfezionato e, pertanto, la struttura nulla potrà pretendere da SDS.

La corresponsione dell'importo giornaliero previsto avviene esclusivamente per i posti occupati e autorizzati con espressa autorizzazione di spesa.

ART. 5 - Durata

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 6 – Importo giornaliero

L'importo giornaliero della struttura è determinata per il periodo di durata della Convenzione come di seguito indicato

<i>€. 40,00 + IVA 10% camera singola con colazione</i>
<i>€. 60,00 + IVA 10% camera doppia con colazione</i>
<i>€. 70,00 + IVA 10% camera tripla con colazione</i>
<i>€. 80,00 + IVA 10% camera quadrupla con colazione</i>
<i>€. 85,00 + IVA 10% camera quadrupla con colazione</i>

Tassa di soggiorno: € 2,00 a ospite per i primi 7 giorni. Ad esclusione dei bambini sotto i 10 anni

ART – 7 Copertura assicurativa

L'Ente gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte. Pertanto le stesse dovranno garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti alle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti della SdS.

L'Ente gestore si assume la responsabilità, senza riserve od eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla SdS, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi alle attività oggetto di accordo.

L'Ente gestore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) non inferiore ad euro 1.500.000,00 per singolo evento e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 1 milione di Euro., e ne depositeranno una copia presso la SdS. Tali polizze costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegate.

Art. 8 – Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento

degli stessi.

L'Ente gestore assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato nel servizio, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici, in materia di tutela dei diritti e della dignità dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. In particolare, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", la SdS, in forza del presente rapporto convenzionale, nomina per l'Ente gestore il legale rappresentante responsabile esterno del trattamento dei dati personali, i quale si obbligano a:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
- informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;
- informare immediatamente la SdS in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- nominare i propri incaricati al trattamento dati.

La SdS in qualità di Titolare del trattamento dati, informa l'Ente gestore che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 - Rispetto del codice di comportamento dell'ente inviante

L'Ente gestore è tenuto a far osservare a tutti i propri operatori i principi contenuti nel codice di comportamento adottato con deliberazione SdS n. 21 del 2/7/18 (consultabile al link: <https://www.sdsempolesevaldarnoaldisa.it/vis-art/100162/Codice-comportamento#.YqxamSSOMuQ>)

Art. 10 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

L'Ente gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessun soggetto del personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa SDS entro il 31/01/2027.. L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SDS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente contratto, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

ART. 11 – Fatture del servizio e relativo pagamento

11.1. Modalità di emissione della fattura

L'Ente gestore provvederà a emettere, mensilmente, fattura elettronica relativa alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa..

11.2. Modalità e termini di pagamento

Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono:

- il termine massimo di pagamento per la SdS è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.

11.3. Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi

- Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011 e successive integrazioni, le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.
- Il CIG di riferimento della presente convenzione è il seguente: CIG BC3E5744F4 e dovrà essere riportato in ogni documento contabile.
- La SdS, ai fini del pagamento delle competenze dovute, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui l'Ente gestore risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 12 – Monitoraggio, verifiche e controlli, inadempienze

I controlli su quanto disposto dalla presente convenzione da parte della SdS sono effettuati dal referente del progetto per la SdS in collaborazione con la Commissione Emergenza Abitativa e il Servizio Sociale territoriale, anche tramite un soggetto incaricato del servizio di verifica delle strutture abitative. Tale verifica dovrà prevedere:

- Congruità della situazione alloggiativa rispetto alla dichiarazione formulata in sede di presentazione della domanda di inserimento nell'elenco;
- Condizioni dell'ambiente con particolare attenzione alla collocazione e alle condizioni dei servizi igienici (numero servizi rispetto agli ospiti, pulizia e manutenzione dei sanitari)

- Controllo del materiale lettereccio e degli arredi dei locali;
- Collocazione della sede di distribuzione del servizio pasti – se previsto.
- Verifica della condizione alloggiativa degli ospiti inseriti.

Per gli inserimenti programmati dal Servizio Sociale o dalla Commissione Emergenza abitativa viene inoltre prevista l'organizzazione di un servizio di accompagnamento, nonché di verifica in itinere su segnalazione del servizio sociale

Per la verifica delle strutture di accoglienza oggetto della presente convenzione la SdS si riserva la facoltà di accesso da parte della Referente del progetto con tempi e modalità condivise con l'Ente gestore..

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

ART. 13 – Imposta di registro e di bollo - Foro competente per la risoluzione di controversie

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione. L'imposta di bollo è a carico del soggetto gestore .

Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SdS Empolese Valdarno Valdelsa Dott. Annalisa Ghiribelli

Per GKJ di Bardha Plepi